



# TRIBUNALE DI BERGAMO

*Seconda Sezione civile, procedure concorsuali ed esecuzioni forzate*

---

**Nel procedimento n.47/2023**

---

**Il Giudice**

Visto il piano “familiare” del consumatore presentato, rilevata, di là dell’erroneità della sua allegazione quale documento non numerato, (i) la necessità che la quanto meno definitiva delibazione da parte dei creditori sia fondata oltre che su di una completezza della documentazione e della prospettazione, anche sulla sinteticità di quest’ultima, in ossequio al principio oramai immanente a qualsiasi atto processuale e segnatamente rilevante nel caso di specie, ove la valutazione delle eventuali osservazioni/opposizioni è rimessa a controparti prive di assistenza tecnica, (ii) l’infondatezza di uno dei presupposti, quanto meno logici, del piano ovvero la pretesa nullità del mutuo fondiario per asserito superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB), (iii) la contraddittorietà della prospettazione medesima, nella parte in cui, per un verso, propugna il carattere sopravvenuto e non preventivabile del deterioramento della situazione economica del nucleo familiare e, dall’altro, afferma la colpevolezza della condotta dei finanziatori che non avrebbero adeguatamente valutato il (de-)merito creditizio degli istanti al momento in cui questi ultimi sollecitavano quei medesimi finanziamenti, alcuni dei quali addirittura risalenti al momento di celebrazione del matrimonio e per le spese inerenti i relativi festeggiamenti, (iv) la non comprensibilità di spese di tenuta del conto corrente nella misura di addirittura € 2500 all’anno; osservato in ogni caso che tali criticità non impediscono l’emissione del decreto ex art. 70, primo comma, CCII atteso che, nei limiti degli elementi di fatto e di giudizio portati alla conoscenza del tribunale, la proposta, di là della sua fattibilità, appare sostanzialmente chiara nel risolversi in una trattenuta mensile di 800 euro per circa otto anni, a fronte della conservazione della casa familiare, mentre l’OCC attesta non esservi stati atti dispositivi pregiudizievoli negli ultimi cinque anni, mentre la malattia di uno dei componenti del nucleo, nonché del figlio minore paiono costituire di per sé cause sufficienti a pregiudicare l’equilibrio economico-finanziario



familiare e soprattutto considerato che non solo la fattibilità, ma anche tutte le condizioni di ammissibilità della proposta possono e debbono essere oggetto di successivo vaglio (art. 70, co. 7°);

considerato, con riguardo alle misure protettive e/o cautelari richieste che nessuna di quelle proposte può essere accordata, dal momento che esulano dal novero di quelle sussumibili sotto gli indicati *nomina juris*, esse risolvendosi, invece, in pure e semplici sospensioni delle obbligazioni contratte ed esigibili, come tali esulanti non solo dal novero delle misure protettive o cautelari, ma anche dalle ipotesi di scioglimento o sospensione dei contratti pendenti che, di là della loro applicabilità alla presente fattispecie, presupporrebbero comunque la sospensione *hinc et inde* delle prestazioni;

pqm

1. dispone che la proposta ed il piano siano depositati nell'area dedicata del sito web del tribunale e che ne sia data comunicazione, ad onere dell'OCC entro trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto a tutti i creditori;
2. assegna termine di legge (venti giorni dalla comunicazione sub 1 ai creditori per presentare eventuali osservazioni, da inviare nelle forme di cui all'art. 70, co. 3° CCII;
3. assegna termine di cui all'art. 70, co. 6°, CCII all'OCC per il deposito di memoria integrativa contenente:
  - illustrazione in forma schematica e riassuntiva, nel rispetto del principio di sinteticità degli atti processuali, della proposta e del piano con le modifiche eventualmente apposte, anche sentito il debitore;
  - schematica illustrazione dell'esito di tutte le notifiche e del loro buon fine nel termine di legge;
  - sintetica illustrazione di ciascuna delle osservazioni eventualmente proposte e delle deduzioni al riguardo svolte;

Si comunichi

Bergamo, 11/04/2023

Il Giudice

dott. Bruno Conca

